

COMUNE DI CECINA

(PROVINCIA DI LIVORNO)

DISCIPLINARE

ZONA TRAFFICO LIMITATO "CECINA MARE"

L'accesso, la circolazione e la sosta, nell'ambito della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Cecina Mare, istituita ai sensi dell'art. 7 del C.d.S è regolamentata dal presente disciplinare nelle forme e secondo le prescrizioni in esso contenute



La ZTL "*Cecina Mare*" sarà in funzione nei giorni feriali e festivi, nei quali, sarà consentito per alcuni e specifici veicoli, l'accesso ai soli fini del carico/scarico merci e approvvigionamenti vari, nell'arco temporale compreso tra le ore 6,00 e le ore 11,00 e tra le ore 14,00 e le ore 15,30 e tra le ore 17,00 e le ore 19,00

Di seguito si riporta l'elenco delle tipologie di autorizzazioni che disciplinano la sosta ed il transito nelle ZTL di "*Cecina Mare*" fornendo, per ciascuna tipologia, l'attuale regolamentazione così come derivata dalle modifiche intervenute nel corso del tempo.

Art. 1

Delimitazione dell'area

La Z.T.L. del presente Disciplinare, comprende il Viale della Vittoria (tratto viario compreso tra l'intersezione con la Via Della Fortezza e la Via R. Rossetti), la Via Baldissera, la Via della Fortezza, la Via Siena, la Via Firenze, la Via Al Lido, la Via Gioia, la Via V. Rizzo, la Via Millo, la Via Da Verrazzano, la Via Cagni, la Via Noli e la Via Pessagno.

Sull'intero Largo Cairoli, invece, è istituita un'area pedonale urbana.

Il varco di "*entrata*" dell'intera zona è situato sulla Via Gioia all'altezza dell'intersezione stradale con il Viale Galliano, mentre i varchi di "*uscita*" sono posizionati, in Via Baldissera intersezione con Viale Galliano, sulla Via Siena intersezione Viale Galliano e su viale della Vittoria intersezione via Rossetti.

Art. 2

Validità temporale

La validità temporale della Z.T.L. "*Cecina Mare*" è dalle ore 00,00 alle ore 24,00 ad eccezione del periodo intercorrente dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni giorno, inclusi i festivi, in cui avrà validità dalle ore 02,00 alle ore 18,00.

Art. 2 bis

Sospensione temporanea della validità per avverse condizioni atmosferiche

Per ragioni generali di pubblica necessità ed utilità, in deroga alle disposizioni generali del presente disciplinare, nella Zona a Traffico Limitato, al verificarsi di fenomeni atmosferici che determinano il rilascio, da parte dell'Ufficio Comune di Protezione Civile della Bassa val di Cecina e/o del Servizio di Protezione Civile Regionale e Provinciale, dell'avviso di allerta meteo di intensità "giallo" o superiore (arancio – rosso), è consentito l'accesso dei veicoli per il solo transito, esclusa la sosta se non per un "breve periodo" come disciplinato all'art. (4) del presente documento.

In tali casi i varchi elettronici di accesso alla ZTL verranno azionati nella condizione di "varco non attivo" consentendo il libero accesso dei veicoli per tutta la durata prevista dell'allerta meteo e comunque, talora questa termini dopo le ore 20,00, sino alle ore h. 6,00 del giorno successivo.

Art. 3

Disciplina degli accessi e sosta alla Z.T.L.

La circolazione all'interno della ZTL è in genere vietata; sono esclusi dall'osservanza del divieto i veicoli muniti di autorizzazione, nonché i ciclomotori/motocicli limitatamente al tratto viario del Viale della Vittoria compreso tra la Via Da Verrazzano e la Via Rossetti in cui è consentita loro anche la sosta nell'orario 1,00 – 21,00 all'interno degli spazi predisposti.

Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre sul parabrezza, in modo ben visibile, il premesso contrassegno di transito e/o sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione sarà obbligatoria per perfezionare l'autorizzazione al transito e/o alla sosta, nei tempi e con le modalità consentite.

La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni permesso o contrassegno, verrà inserito in un apposita lista bianca (*white list*) gestita dal Comando di Polizia Municipale.

Art.4

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, come specificato nelle premesse, il permesso rilasciato per l'accesso alla ZTL è sempre un permesso di solo transito, che contempla una breve sosta per consentire il carico e scarico. Per "*breve sosta*" si intende di norma un tempo massimo di 30 minuti a disposizione dell'utente, fermo restando che :

- 1) l'amministrazione comunale sarà esente da qualsiasi danno e/o controversia che potrà verificarsi durante tale operazione.
- 2) la sosta consentita non costituisce un diritto e non dovrà mai costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e persone o comunque essere in contrasto con le norme del Codice della Strada e/o del Codice Civile.
- 3) L'utente è sempre tenuto ad esporre il permesso cartaceo in modo leggibile in tutte le sue parti ed esposto in maniera visibile, sulla parte anteriore del cruscotto. La mancata esposizione o il parziale

e totale occultamento del permesso, comporterà la violazione ai sensi dell'art. 158 c. 2 e 6 del Codice della Strada.

- 4) E' vietata la riproduzione del permesso cartaceo in tutte le forme possibili, (fotocopie, scannerizzazioni, in bianco e nero o colori) o anche la modifica manuale o meccanizzata dei dati o comunque qualsiasi manomissione dello stesso; la violazione a tale disposizione, a seconda delle ipotesi citate, potrà essere penalmente perseguibile.
- 5) Dovrà essere sempre indicato l'orario di inizio sosta, preferibilmente con disco orario o con altre modalità.

Il "*Permesso*" è un'autorizzazione rilasciata con richiesta scritta, mediante presentazione a mano allo Sportello del Comando nei giorni di apertura al pubblico (Lun-Mar-Mer-Ven. 9,00-12,00 e Giov. 15,00-17,30), oppure con invio fax al Comando Polizia Municipale (0586/611412) ovvero, di comunicazione al seguente indirizzo e-mail ztl@comune.cecina.li.it . E' stata attivata la possibilità di inoltro della domanda di accesso in ZTL per alcune categorie di utenti, in modalità completamente informatizzata, mediante portale web dedicato del comune. Resta inteso che sarà cura del richiedente formulare la richiesta completa di tutti i dati, motivazione (tra quelle possibili successivamente descritte), tipo di permesso, targa del veicolo e ove previsto, documentazione giustificativa

Per "*permesso temporaneo*" si intende un'estemporanea ed occasionale autorizzazione all'ingresso in ZTL, avente la validità di massimo 3 giorni consecutivi, ovvero, per un massimo di 5 accessi nell'arco temporale di un anno dalla data di rilascio. I permessi sono rilasciati dal Comando Polizia Municipale, a seguito di istruttoria. Sarà cura del richiedente munirsi di autorizzazione scritta rilasciata dal Comando prima dell'ingresso nella ZTL . Tale permesso è gratuito.

Per "*permesso permanente*" si intende l'atto di autorizzazione rilasciato formalmente da questa amministrazione con scadenze temporali predefinite a seconda della tipologia ed a seguito di una istanza scritta ed istruttoria, come meglio definito in seguito. A seconda della tipologia, questo può essere rilasciato previo pagamento, oppure a titolo gratuito.

Il permesso permanente viene rilasciato a persona fisica o titolare di impresa commerciale ed artigianale o a fini di pubblica utilità (successivamente e dettagliatamente descritte), cui viene allegata una lista aperta contenente le targhe dei veicoli cui gli stessi fanno capo, ed il numero progressivo del permesso relativo. Tale lista costituisce parte integrante e sostanziale del permesso.

I "veicoli di pubblica utilità" rientrano nella titolarità delle tipologie sotto elencate:

1. Amministrazione comunale e altri Enti Pubblici
2. Forze di Polizia e Polizia Locale
3. Ambulanze e mezzi di soccorso
4. Imprese funebri - limitatamente al trasporto salma
5. Taxi e locazione con conducente
6. Società/Aziende di erogazione e fornitura e manutenzione di servizi di pubblica necessità

7. Servizi AUSL e Associazioni di volontariato che svolgono assistenza domiciliare

La proprietà o l'utilizzo in capo a tali soggetti potrà comunque essere accertata d'ufficio; in tal caso i veicoli saranno automaticamente e di diritto autorizzati alla ZTL, ovvero, inseriti in "White list" dei varchi elettronici.

Su tutti i permessi saranno indicate prescrizioni e limitazioni in relazione al percorso più breve da seguire per il raggiungimento del luogo di destinazione per il senso di percorrenza rispettando la segnaletica.

L'urgenza, ai fini del presente provvedimento, disciplina solo i casi di necessità ed urgenza strettamente legati ad eventi estemporanei non previsti ed imprevedibili, riferiti alle attività svolte come dettagliatamente descritto nel relativo paragrafo. L'urgenza è assoggettata *all'autorizzazione differita*, che ai fini del presente provvedimento è l'autorizzazione al transito rilasciata a seguito di positiva istruttoria del Responsabile del Procedimento, successivamente all'avvenuto ingresso in ZTL e alla comunicazione trasmessa con la procedura semplificata per i permessi temporanei (e-mail etc.) entro e non oltre 48 ore successive a quelle in cui è avvenuto l'accesso.

I soggetti che sono ammessi a presentare l'istanza, vengono denominati da ora in avanti *richiedenti*.

Qualora il richiedente sia invece un privato cittadino, è ammessa la presentazione di un'unica istanza in nome e per conto dei componenti del proprio nucleo familiare convivente, in relazione ai veicoli da questi ultimi posseduti.

Eccetto le categorie di soggetti per le quali la legge riserva diritti speciali (autorizzazioni a veicoli di pubblica utilità, concessioni ai diversamente abili etc.), elemento essenziale per ottenere un'autorizzazione al transito in ZTL senza alcuna limitazione oraria è la proprietà o la disponibilità ad uso esclusivo di un'area privata, ovvero, di un posto auto o garage detenuto a qualunque titolo.

Ai fini del presente provvedimento per *uso esclusivo* s'intende la disponibilità e l'utilizzo di un posto auto di stazionamento esclusivamente a servizio del veicolo del richiedente, indipendentemente dal titolo di proprietà.

Laddove il numero dei posti auto in proprietà, in rapporto di uno a uno con il numero dei veicoli posseduti, venga ceduto ad uso esclusivo a favore di terzi a qualunque titolo, il soggetto perderà il diritto di accedere alla ZTL.

Ai fini del presente provvedimento, per *posto auto* s'intende un'area di dimensioni adeguate allo stazionamento o di 1 autoveicolo o di 2 motoveicoli o di 3 ciclomotori a due ruote.

La proprietà del posto auto è soggetta a regime di autocertificazione. La proprietà è regolata dal codice civile italiano dagli artt. 832 e seguenti.

La disponibilità del posto auto ad uso esclusivo, invece, dovrà essere sempre documentata, anche ove la stessa sia in comodato d'uso gratuito mediante dichiarazione sottoscritta dal proprietario. La disponibilità è regolata nel codice civile italiano dagli artt. 1140 e seguenti.

Tutti i richiedenti che al termine dell'istruttoria hanno ottenuto un permesso di accesso alla ZTL, sono registrati in un sistema informatico gestito direttamente dal Comando Polizia Municipale. Tali anagrafiche, associate a numeri di targa, concorrono altresì, alla formazione della lista bianca "White List", ovvero, l'elencazione di coloro che a diverso titolo, possono accedere alla ZTL, con particolare riferimento a quella regolamentata da varchi elettronici.

Art.5

Caratteristiche dei permessi

I permessi sono di colore **bianco e rosso (Permanenti)**, (escluso quelli per i diversamente abili che sono di colore blu). **Quelli Temporanei, sono di colore bianco e blu.**

FRONTE (lato da esporre):

- indicazione del permesso e/o "VARCHI ELETTRONICI"
- Categoria del permesso, contraddistinta da una Lettera maiuscola e carattere grassetto
- numero progressivo
- Logo del Comune di Cecina
- targa veicolo
- Eventuali note e prescrizioni
- Data di rilascio permesso
- Scadenza del permesso

RETRO:

- Varco di accesso con eventuali strade da percorrere
- Varchi di uscita
- riferimenti normativi

TIPOLOGIE PERMESSI PERMANENTI

Le tipologie individuate per i permessi permanenti sono le seguenti:

- **(RM)** per i residenti all'interno della ZTL, per gli affittuari di immobili abitativi a lungo periodo (minimo 1 anno) e per i proprietari di civili abitazioni non concesse in locazione. Il permesso, consente, per i residenti e gli affittuari a lungo periodo, il transito di veicoli posseduti, mentre per i proprietari di civili abitazioni non concesse in locazione, permette il transito di un solo veicolo. L'accesso è consentito tutti i giorni, senza limitazione oraria, per un tempo massimo di 30 minuti con esposizione del Contrassegno e disco orario, o altro dispositivo manuale che indichi chiaramente l'orario d'inizio sosta, eccetto nel periodo Maggio- Giugno –Luglio –Agosto- Settembre, dalle ore 21,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, in cui il transito e la sosta sono sempre vietati, ovvero, per altre limitazioni

durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzate. Per tale tipologia di Permesso, la sosta senza limitazione oraria è consentita negli appositi spazi riservati ai residenti (**RM**) individuati in Via Baldissera, Via Firenze, Via Siena, Via Gioia ed eventuali altre vie.

I richiedenti nell'istanza dovranno dichiarare:

- essere anagraficamente residente in ZTL
- essere non residente ma affittuario di unità abitativa e munito di regolare contratto di durata di affitto non inferiore ad 1 anno
- essere proprietario di civile abitazione non concessa in locazione
- (**G**) per i proprietari di garage situati all'interno della ZTL, o con disponibilità di solo posto auto a qualunque titolo, purché ad uso esclusivo, hanno diritto ad ottenere per ogni veicolo posseduto, l'accesso senza limitazione oraria, per il solo transito all'interno della ZTL, finalizzato al raggiungimento delle suddette aree private, salvo nel periodo Maggio- Giugno –Luglio –Agosto- Settembre dalle ore 21,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, ovvero, per altre limitazioni durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzate.
- (**H**) per gli Affittuari di case per turismo e Ospiti delle strutture alberghiere aventi accesso carrabile regolarmente autorizzato e/o dotate di spazi privati idonei alla sosta dei veicoli, è data facoltà di transitare senza limitazione oraria, al fine di accedere in detti spazi privati, salvo nel periodo Maggio- Giugno –Luglio –Agosto- Settembre dalle ore 21,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, ovvero, per altre limitazioni durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzate.
- (**CS**) per i veicoli adibiti al trasporto merci, consente il transito e la sosta per massimo 30 minuti nell'orario 6,00/11,00 – 14,00/15,30 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni. Ciascun contrassegno indicherà il nome dell'impresa, la limitazione della fascia oraria ed eventuali limitazioni e/o prescrizioni relative all'itinerario. Laddove il titolare dell'impresa abbia la disponibilità di un parco veicoli, all'istanza dovrà essere allegata la lista delle relative targhe che formerà parte integrante dell'unico titolo autorizzatorio.

La categoria (**CS**) è assegnata anche ai titolari delle attività economiche/produttive con sede operativa nella ZTL, ditte esercenti attività professionale di trasporto merci, agenti o promotori commerciali che hanno esigenza di accedere alla ZTL con il veicolo per trasporto di campionario pesante/voluminoso, o di rilevante valore economico e individuati con atti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sempre alla categoria (**CS**) appartengono gli artigiani, persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo degli artigiani, che svolgono attività di manutenzione, riparazione e pronto intervento. In ogni caso, la circolazione all'interno della Z.T.L. rimane soggetta alla limitazione delle fasce orarie ed eventuali limitazioni e/o prescrizioni relative all'itinerario.

- (**M**) per medici regolarmente iscritti all'Ordine Professionale ed esercitanti la professione di medico di base nel comune di Cecina al fine di eseguire visite urgenti presso il domicilio dei pazienti.
- (**AE**) per Aziende/Enti, Associazioni e Servizi di Pubblica Utilità (Amministrazione comunale, Amministrazione provinciale, Amministrazione Regionale, Asl, Enel, Telecom, Poste Italiane, Asa, Rea, Soc. Gas, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Misericordia, Associazioni di volontariato per assistenza domiciliare, Taxi e NCC, ecc).

I permessi saranno rilasciati su richiesta del legale Rappresentante o del Presidente pro Tempore, alle seguenti condizioni:

- i veicoli dovranno essere di proprietà o utilizzati in locazione finanziaria o leasing; in tal caso dovrà essere allegata copia del contratto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicante la scadenza del contratto.

- Dovrà essere allegata documentazione amministrativa relativa alle specifiche autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività rilasciate dal Comune di Cecina.

- **(I)** per i veicoli a disposizione delle persone diversamente abili residenti nel comune di Cecina (rilasciati ai sensi dell'art 188 D.lgs 285/1992, art. 381 del D.P.R. 495/1992 e D.P.R. 24/07/1996 n. 503), ai fini dell'accesso nelle zone a ZTL, con possibilità di fruire degli appositi spazi all'uopo destinati. In mancanza di tali spazi, i veicoli sopra descritti, potranno sostare all'interno della ZTL per il tempo strettamente necessario a svolgere le loro necessità. Sarà necessario comunicare fino a due targhe che verranno poi inserite nella *white list*. Laddove si renda necessario accedere alla ZTL con un veicolo diverso da quelli comunicati, l'interessato dovrà, come per i soggetti non residenti nel comune di Cecina, avvalersi del numero verde 800261040 appositamente istituito, attraverso il quale potranno preventivamente comunicare l'imminente accesso. I titolari di contrassegno invalidi, hanno diritto a transitare all'interno della Z.T.L. senza limitazione oraria, salvo nel periodo Maggio- Giugno –Luglio –Agosto- Settembre dalle ore 21,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, ovvero, per altre limitazioni durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzate.

Art. 6

Modalità per il rilascio del contrassegno

L'istanza (prima richiesta), viene rilasciata con le seguenti modalità, differenziata a seconda della tipologia dell'autorizzazione:

1)-permessi di tipo (RM) (G) (CS)

- Domanda di rilascio autorizzazione corredata da 2 marche da bollo e ricevuta pagamento del contributo istruttorio di € 10,00 per ogni veicolo autorizzato.

I nuclei familiari attualmente già residenti nella ZTL e autorizzati per la sosta nei parcheggi a pagamento delle zone limitrofe, non dovranno inoltrare la nuova domanda, ma verranno direttamente muniti di apposito permesso per l'accesso. I proprietari o utilizzatori di posto auto a qualunque titolo all'interno ZTL, dovranno inoltrare apposita istruttoria, al fine di verificare il titolo di possesso. Per tutti dovrà essere versato il solo contributo istruttorio di Euro 10,00 per ogni contrassegno spettante.

3) permessi tipo (H)

- Domanda di rilascio autorizzazione per il periodo di permanenza, con allegata la disponibilità del posto auto ad uso esclusivo, rilasciata e sottoscritta dal proprietario della struttura. Se la permanenza degli Affittuari di case per turismo e Ospiti delle strutture alberghiere aventi accesso carrabile regolarmente autorizzato dotate di spazi privati idonei alla sosta dei veicoli, è superiore ai quindici (15) giorni, l'istanza

dovrà essere corredata anche della ricevuta di pagamento del contributo istruttorio di € 10,00 per ogni veicolo autorizzato.

2) permessi di tipo (M)

Domanda di rilascio autorizzazione corredata di ricevuta di pagamento del contributo istruttorio di € 10,00 per ogni veicolo autorizzato, da corrispondere con le stesse modalità di cui sopra.

3) permessi di tipo (AE)

Domanda di rilascio di autorizzazione mediante apposito modulo, nella quale saranno annotate le targhe dei veicoli autorizzati all'ingresso nella ZTL e contestuale registrazione nella *white list* del sistema informatico gestionale.

4) permessi di tipo (I)

Comunicazione su apposito modulo dei veicoli (massimo due) che saranno utilizzati per l'accesso alla ZTL di Cecina. Tale comunicazione, firmata dal titolare, dal tutore, o esercente la patria potestà, dovrà essere correlata dalla copia della carta di circolazione del/i veicolo/i e copia del contrassegno per disabili posseduto.

Documentazione da allegare alle domande:

Fatto salvo il "rilascio per adeguamento", l'istanza dovrà essere corredata da:

- a)** attestazione di pagamento del contributo istruttorio di € 10,00 per ogni contrassegno (ove previsto) da corrispondere alla tesoreria Comunale presso la Banca Cras Credito Cooperativo Toscano o mediante c.c.p. 139576 specificando nella causale " *rilascio autorizzazione ZTL*" o con bonifico bancario verso lo stesso Istituto con IBAN: IT 42 V 08885 70690 000000240592
- b)** due marche da bollo qualora richieste;
- c)** fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- d)** fotocopia della carta di circolazione del/i veicolo/i.
- e)** se ricorre l'ipotesi nel caso di utilizzo di veicolo in locazione o leasing, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'esclusiva disponibilità del veicolo ed il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario;
- f)** se ricorre l'ipotesi, autocertificazione sottoscritta contenente gli estremi del contratto di lavoro con il/i collaboratore/i familiare/i conviventi;
- g)** se ricorre l'ipotesi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà di posto auto ubicato in ZTL indicandone l'esatto indirizzo e civico.
- h)** se ricorre l'ipotesi idonea documentazione attestante la disponibilità del posto auto ad uso esclusivo (esempio contratto d'affitto) oppure, ove la stessa sia in comodato d'uso gratuito, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario del posto auto.

i) se ricorre l'ipotesi, autocertificazione contenente gli estremi del contratto di comodato o di locazione dell'unità abitativa ubicata in ZTL.

l) se ricorre l'ipotesi, lista dei veicoli costituenti il parco auto dell'Azienda o Ente o artigiano.

m) se ricorre l'ipotesi, delega del titolare, socio, rappresentante legale della ditta commerciale o impresa artigiana

Art. 7

Validità dei contrassegni

I permessi permanenti tipo, **(RM)**, **(G)**, **(M)**, **(AE)** e **(I)**, hanno una validità quadriennale, sono rinnovabili previa autocertificazione mediante l'apposito modello, versando il relativo contributo istruttorio di € 10,00 per ogni permesso rilasciato.

I permessi permanenti tipo **(CS)**, per Movimentazione Merci hanno una validità quadriennale, non sono rinnovabili e necessitano quindi di nuova istanza in bollo e contributo istruttorio.

I permessi tipo **(H)**, per affittuari di case per turismo e ospiti strutture alberghiere, hanno una validità limitata al periodo di soggiorno, non sono rinnovabili e necessitano quindi di nuova istanza e contributo istruttorio.

Durante l'arco temporale di validità del permesso, è previsto che il titolare o il richiedente possa aggiornare lo stesso mediante autocertificazione per le seguenti ipotesi :

- nuovo veicolo in sostituzione di quello precedentemente autorizzato
- dichiarazione attinente la perdita di possesso, la vendita/rottamazione/altro
- comunicazione inerente il minor numero di componenti nucleo familiare del richiedente in ordine al veicolo già autorizzato.

A tal fine l'interessato dovrà allegare:

- carta circolazione nuovo veicolo in sostituzione di altro già in lista
- permesso in originale da sostituire
- ricevuta di pagamento del contributo istruttorio di €10,00

All'esito dell'istruttoria, verrà rilasciato per il veicolo sostituito, un nuovo permesso avente stessa scadenza del precedente ed aggiornata la situazione generale del nucleo familiare.

Per il rilascio di ogni nuovo permesso è previsto un contributo istruttorio di €10,00.

PERMESSI TEMPORANEI (TMP)

Possono richiedere un permesso coloro che per motivi contingenti e motivati abbiano la necessità di circolare e di effettuare una breve sosta nella Z.T.L. per un periodo di tempo determinato, e in ogni caso non superiore ai tre giorni consecutivi, salvo eventuali deroghe, ovvero, per un massimo di 5 accessi nell'arco temporale di un anno dalla data di rilascio. E' prevista una deroga speciale per i veicoli che partecipano a manifestazioni, eventi

folcloristici, o commerciali che si svolgono all'interno della ZTL ovvero, per altre necessità che di volta in volta verranno valutate dal responsabile del procedimento preposto al rilascio dei permessi.

E' altresì previsto un permesso temporaneo (TMP) per i clienti di pubblici esercizi (ristoranti) relativamente al periodo dal 01/10 al 30/04, nella fascia oraria nella quale la ZTL risulta attiva e per il tempo strettamente necessario alla discesa dei passeggeri presso il locale

Appartengono inoltre a questa categoria (TMP) i veicoli degli affittuari di case per il turismo e/o ospiti di strutture ricettive sprovviste di idoneo accesso carrabile, ai quali è consentito il transito e la sosta per le sole operazioni di carico e scarico bagagli nella giornata di arrivo ed in quella di partenza, senza limitazione oraria, fatte salve eventuali prescrizioni stabilite da ordinanze in occasione dello svolgimento di eventi o manifestazioni che avranno luogo all'interno della ZTL, oltre all'interdizione del transito e della sosta nel periodo Maggio- Giugno –Luglio – Agosto- Settembre, dalle ore 21,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni.

La comunicazione della richiesta di permesso Temporaneo, dovrà avvenire anticipatamente sull'arrivo, ovvero, senza ritardo, e comunque entro 48 ore dall'avvenuto transito.

L'istanza, dovrà essere presentata secondo l'apposito modello predisposto che prevede il rilascio di un permesso temporaneo, progressivamente ed univocamente numerato e registrato.

Il Permesso temporaneo per i turisti ospiti delle strutture ricettive e ristoranti (TMP e H) può essere richiesto ed ottenuto autonomamente dagli albergatori, limitatamente al numero delle camere, ed ai ristoratori presenti all'interno della ZTL, mediante il portale web appositamente predisposto da questa amministrazione.

URGENZE

L'urgenza, stante il carattere assolutamente eccezionale dell'evento, autorizza all'accesso alla ZTL senza alcuna limitazione oraria, fermo restando che:

- 1- l'ingresso estemporaneo sarà assoggettato all'autorizzazione differita come precedentemente descritta.
- 2- nel caso in cui pervenga in forma cartacea, dovrà essere debitamente sottoscritta.
- 3- Dovrà essere allegata documentazione giustificativa dell'intervento (fattura, bolla, foglio di intervento etc).

Resta inteso che qualunque documentazione pervenuta in difformità o incompleta, non sarà ritenuta idonea ai fini della positiva istruttoria dell'autorizzazione differita e pertanto comporterà violazione all'art. 7 c. 1 e 14 C.d.S. (accesso abusivo in ZTL) ferme restando in capo al destinatario dell'accertamento tutte le successive tutele previste per legge (ricorso amministrativo al Prefetto o Giudice di Pace).

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

D) I contrassegni dovranno essere esposti in maniera visibile sul parabrezza del veicolo ed esibiti a richiesta degli Agenti preposti al controllo. Il lato da esporre è quello frontale recante la tipologia del permesso e i dati identificativi del veicolo. Per quanto sopra ne deriva che la mancata esposizione, ovvero l'esposizione non visibile

del permesso, o il mancato aggiornamento di cui al paragrafo 3 "RICHIESTA PERMESSI" viene punita ai sensi del comma 2 dell'art. 158 del D.L.vo 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.

II) In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del contrassegno, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione del richiedente, sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la predetta circostanza e previo pagamento del contributo istruttorio.

In caso di smarrimento o distruzione o sottrazione del contrassegno persone diversamente abili, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa presentazione del richiedente, di denuncia di smarrimento presso competenti uffici di Pubblica Sicurezza.

III) Ogni permesso è valido sino al momento in cui sussistono le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali è stato rilasciato. Venendo meno tali requisiti, accertabili anche d'ufficio, è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non incorrere nelle sanzioni previste.

IV) Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, uso di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di permesso scaduto di validità) oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 158 del D.L.vo 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, può dar luogo anche alla revoca del permesso.

V) I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti devono essere riconsegnati all'Ufficio Permessi.

VI) Il richiedente, a pena di improcedibilità, deve sempre sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dati personali per le finalità istituzionali di cui al presente provvedimento;

VII) Il procedimento istruttorio presentato incompleto, ovvero in assenza dei diritti del richiedente, e/o in mancanza, anche parziale, dei suoi allegati, comporterà il non accoglimento dell'istanza.

Il presente Disciplinare emanato per il funzionamento della Z.T.L di Cecina Mare, sostituisce il precedente approvato con Delibera Giunta Comunale n. 218 del 19.12.2017 ed entrerà in vigore con l'esecutività della delibera.